



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

Statuto dell'Organismo non autonomo

STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Istituzione.

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 28 del 04.03.2010 e succ. mod ed int. è istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona (d'ora in avanti C.d.O.), con delibera n. 248 del 27.07.2015, l'Organismo di Mediazione del Foro di Cremona (d'ora in avanti O.d.M.), avente lo scopo di provvedere stabilmente all'attività di mediazione per la Mediazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, anche secondo modalità di svolgimento telematiche.

Responsabile dell'Organismo è il Presidente del Consiglio dell'Ordine.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2 - Sede dell' O.d.M.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Cremona in conformità dell'art. 18 D.lgs. n. 28/10 siti in Cremona, Via Tribunali 13.

L'O.d.M. ha facoltà di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri Organismi di mediazione, anche privati, con i quali abbia raggiunto un accordo, così come previsto e disciplinato dall'art. 7 comma II lett. C, Decreto Ministeriale 180/2010 e al quale si fa espresso rinvio.

Art. 3 - Personale dipendente

L'O.d.M. si avvale del personale dipendente del C.d.O.

Ai dipendenti addetti è fatto obbligo di riservatezza e divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 4 - *Composizione dell'O.d.M.*

L'O.d.M. è composto da cinque membri nominati dal C.d.O. scelti tra i suoi componenti e/o avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Cremona.

Il Presidente dell'O.d.M. è il Presidente del C.d.O. /o suo delegato

o il Consigliere eletto, all'uopo, dal Consiglio dell'ordine.

Al suo interno l'O.d.M. elegge a maggioranza di voti il segretario.

I componenti dell'O.d.M. restano in carica per un quadriennio in coincidenza con il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo C.d.O.

Tutti i Componenti dell'O.d.M. svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 5 - *Funzioni del Presidente*

Il Presidente convoca e coordina le sedute dell'O.d.M., fissando i punti all'ordine del giorno; designa il mediatore incaricato del singolo affare di mediazione; esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, ai singoli componenti dell'O.d.M.

Il Presidente può delegare le proprie funzioni ai componenti dell'O.d.M.

Art. 6 - *Funzioni del Segretario*

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni e può essere dallo stesso delegato a svolgerle, tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

Art. 7 - *Convocazione dell'O.d.M.*

L'O.d.M. viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari, ed anche "ad horas", con comunicazione verbale, telefonica o telematica.

L'O.d.M. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Le riunioni dell'Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente dell'O.d.M. e custodito nella segreteria del C.d.O.

Le decisioni dell'Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Presidente o del presidente facente funzioni.

Art. 8 - *Compiti dell'O.d.M.*

L'O.d.M. è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente l'Elenco dei Mediatori e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

Il C.d.O. è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione.

L'O.d.M. provvede a:

- a) stilare l'Elenco dei Mediatori;
- b) tenere il Registro degli affari di mediazione;
- c) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei Mediatori;
- d) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori;
- e) vigilare sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- f) provvedere alla sostituzione del Mediatore,
- g) provvedere ove necessario, alla sospensione del Mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori
- h) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;
- i) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero della giustizia;
- l) predisporre il rendiconto contabile finanziario dell'Organismo;



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

m) individuare l'indennità dovuta dalle parti per il servizio di mediazione anche nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

n) provvedere ad ogni altro incombente o attività necessari allo svolgimento del servizio di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 128/2010, del d.m. n. 180/2010 e del Regolamento dell'O.d.M. L'O.d.M., salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. B), del D.M. 180/10, non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di mediazione iscritti nel Registro.

Art. 9 - L'Elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Mediatori composto da almeno 5 *avvocati*, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per il richiedente.

L'O.d.M. è tenuto a redigere l'Elenco dei Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati e a sottoporlo al C.d.O. per la ratifica.

L'O.d.M. deve, comunque, provvedere, annualmente all'aggiornamento dell'Elenco dei Mediatori.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 giorni dalla ratifica del C.d.O., al Ministero competente.

Art. 10 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere *un avvocato iscritto all'albo* così come previsto dal Dlgs 28/10 come modificato dalla L. 9 agosto 2013, n.98.

Il medesimo deve essere in possesso dei requisiti, professionali e di onorabilità, prescritti dal d.lgs. n. 28/2010 e dal d.m. n. 180/2010 e in ogni caso adeguatamente formato e aggiornato in materia di mediazione, così come stabilito dalla Legge vigente.

Il Mediatore non può prestare il proprio servizio per più di 5 O.d.M.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

Il Mediatore è tenuto ad avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Coloro che intendono essere iscritti nell'Elenco dei Mediatori dovranno presentare domanda all'Organismo il quale accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti.

La domanda di iscrizione deve contenere:

- a) L'indicazione di iscrizione all'Albo degli Avvocati e d'effettivo esercizio della professione;
- b) L'accettazione del regolamento di mediazione dell'Organismo e del codice etico;
- c) L'accettazione delle tariffe;
- d) La disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione in non più di 5 organismi di mediazione
- e) La dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui sopra.

Art. 11 - Degli obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'O.d.M., ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza sull'attività di mediazione e sull'imparzialità che ne deve caratterizzare lo svolgimento;
- c) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile dell'O.d.M. e del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
- d) attenersi al Regolamento dell'O.d.M.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

e) eseguire personalmente la prestazione e osservare l'obbligo di riservatezza su quanto appreso per ragioni dell'opera.

Art.12- Sospensione e cancellazione dell'elenco dei mediatori

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) Nel caso di esercizio dell'azione penale per qualsiasi delitto anche colposo;
- b) Nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
- c) Nel caso di sospensione cautelare dell'attività di avvocato.

La sospensione viene revocata al momento dell'archiviazione del procedimento penale o disciplinare a carico del mediatore stesso.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) Qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione di cui all'articolo precedente;
- b) Qualora il mediatore si astenga senza giustificati motivi per più di tre volte in un biennio;
- c) Qualora venga sostituito per due volte, nel corso di un anno, per mancato rispetto degli obblighi facenti capo al mediatore;

Il provvedimento di cancellazione viene deliberato dal COA, su segnalazione dell'ODM.

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 13- Rinvio al Regolamento

L'O.d.M. applica al procedimento le norme previste dal Regolamento dell'O.d.M.

Le modifiche del Regolamento conseguono ad una deliberazione del Consiglio dell'Ordine, anche su proposta dei Componenti dell'Organismo di mediazione.

Il Presidente dell'O.d.M. cura la trasmissione al Ministero della Giustizia di ogni modifica del Regolamento intervenuta successivamente all'iscrizione nel Registro.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

TITOLO III

CONTABILITA'

Art. 14 - Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O. E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 15 - Entrate e Uscite

Costituiscono entrate dell'O.d.M. i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Costituiscono uscite dell'O.d.M. i compensi, debitamente fatturati, dei Mediatori.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del C.d.O. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'O.d.M.

Art. 16 - Delle entrate

Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.d.O. derivanti dalle attività dell'O.d.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a. "spese personale": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'O.d.M.;
- b. "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.d.M.;
- c. "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell' O.d.M.;
- d. "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell' O.d.M.

Art. 17 - Controlli sulla gestione contabile dell'O.d.M.

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.d.M. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

L'O.d.M. è comunque tenuto a depositare, semestralmente entro il 10 luglio (semestre gennaio/giugno) ed il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), presso il C.d.O., il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CREMONA

Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del rendiconto provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.